



Foglio Informativo relativo al CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Soc. Coop.

Viale Ciusa, 52 - 09131 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070468521 - Fax: 07046852120 -121 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it - Sito internet: www.bancadicagliari.it - Registro delle imprese di CAGLIARI n. 230129 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5594 - cod. ABI 07096 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore).

Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

VOCI DI COSTO	
IMPORTI MASSIMI DI COMMISSIONI	
Commissione massima annua per rilascio / rinnovo	4,00% minimo €100,00
Commissioni per proroga	3,00%
ONERI E SPESE	
Spese di istruttoria	0,500% con un massimo di €100,00
Spese per invio comunicazioni (ex art. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93)	€1,50
Spese per stesura testo fuori standard	€0,00
Recupero spese	€10,00
Imposte e tasse presenti e future	Le imposte e tasse presenti e future sono a carico del cliente
Imposte e tasse (per le operazioni a revoca fino a 18 mesi)	Come da disposizione di legge

Recesso dal contratto

Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo indeterminato, il cliente può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, ovvero con comunicazione presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore nel corso dell'operazione può recedere solo in presenza di giusta causa dalla garanzia, che, in assenza di essa, rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. Il recesso del fideiussore non determina, per la banca, l'obbligo di esercitare a sua volta il diritto di recesso dai rapporti principali garantiti. In ogni caso, il fideiussore risponde nei limiti dell'esposizione del debitore principale nei confronti della banca in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, compresi gli importi che dovessero maturare successivamente ma per obbligazioni nate anteriormente al recesso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: n. 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller – Viale Ciusa 52, 09131 Cagliari (CA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all'indirizzo direzione@bcccagliari.bcc.it. Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- 1) *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- 2) Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).
- 3) In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
- 4) Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale”.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fideiussore	È la banca.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del credito di firma.